

RELAZIONI DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE (DOC. XXXIV, N. 1); SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL SISDE: LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI INCHIESTA E LE VALUTAZIONI DEL COMITATO (DOC. XXXIV, N. 2)

(doc. XXXIV, nn. 1 e 2 — sezione 1)

RISOLUZIONI

La Camera,

preso atto delle considerazioni svolte dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato nell'ambito delle relazioni presentate al Parlamento nella XIII legislatura, concernenti, rispettivamente, la raccolta e la conservazione delle informazioni riservate ed il sistema di reclutamento del personale del SISDE;

considerata la necessità di proseguire nelle attività già positivamente intraprese al riguardo dal Governo, nonché l'esigenza di adottare ogni ulteriore misura per adeguare l'assetto organizzativo e le modalità operative degli organismi informativi ai canoni istituzionali fissati dalla legge;

impegna il Governo

ad assumere tutte le ulteriori iniziative necessarie affinché sia data piena attuazione agli interventi ed alle misure correttive segnalate dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in materia di valutazione e di distribuzione delle informazioni riservate, nonché di garanzia dei diritti e delle libertà delle persone, soprattutto sotto il profilo della tutela della riservatezza privata;

a dare altresì concreta attuazione alle linee di intervento prospettate sul piano del reclutamento e della gestione del personale dei servizi di informazione e sicu-

rezza, in modo da pervenire in tempi brevi alla definizione di procedure che, salvaguardando le specificità dell'attività degli organismi informativi, garantiscano il rispetto dei principi della trasparenza, dell'obiettività e della parità di condizione degli aspiranti.

(6-00032) « Frattini, Saraceni, Cananzi ».

La Camera,

esaminate le relazioni conclusive del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato relative, rispettivamente, alla raccolta e conservazione delle informazioni riservate (doc. XXXIV n. 1) ed al sistema di reclutamento del personale del Sisde (doc. XXXIV n. 2);

valutate inoltre le conclusioni della commissione ministeriale di inchiesta istituita con decreto ministeriale 14 novembre 1995 sul rilievo centrale delle regole per l'assunzione presso i servizi in vista della riforma del sistema di *intelligence* del Paese;

preso atto delle valutazioni del Comitato stesso, contenute nel doc. XXXIV n. 2, sulla necessità di rimuovere le gravi anomalie e le situazioni irregolari esistenti, disponendo la rimozione delle situazioni di incompatibilità;

valutati gli orientamenti emersi nel corso del dibattito parlamentare;

valutato altresì che:

nel mese di ottobre 1996, il Governo ha proceduto alla sostituzione di tutti i responsabili degli organismi di informa-

zione e sicurezza senza fornire al Parlamento ed all'opinione pubblica alcuna spiegazione delle scelte adottate, né per quanto riguarda i profili soggettivi delle decisioni prese, né per quanto attiene alla correlazione tra le decisioni stesse e gli orientamenti del Governo in materia di *intelligence*;

numerosi episodi verificatisi di recente hanno fatto sorgere o, in qualche caso, hanno confermato l'attualità di inquietanti interrogativi sulla effettiva rispondenza delle istituzioni della sicurezza e del loro operato alle finalità sancite dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. A tale riguardo, basti pensare, da un lato, alle sconcertanti vicende legate alla cosiddetta fonte « Achille » del Sisd e alle attenzioni dedicate dallo stesso Sisd alla Rai; dall'altro lato, alle inadeguatezze di analisi messe a nudo dall'evolversi della crisi albanese, che sembra aver colto di sorpresa i ministri responsabili;

di fronte a tali avvenimenti ed alle situazioni da essi determinate, una volta di più sono risultati del tutto inadeguati i poteri di controllo che la legge attualmente attribuisce al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato;

una incisiva azione parlamentare di verifica dell'attività dei servizi di sicurezza appare viceversa necessaria ed indispensabile per mettere a fuoco sia i livelli di professionalità, efficienza ed efficacia dei servizi stessi, sia l'effettiva corrispondenza delle risorse umane, materiali e finanziarie in essi impiegate alle esigenze imposte dalle attuali condizioni operative;

i radicali mutamenti dello scenario internazionale verificatisi nell'ultimo decennio rendono per molti aspetti irrimediabilmente superato il quadro normativo

basato sulla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed impongono di realizzare, con estrema urgenza, profonde modifiche del nostro sistema di *intelligence*, che deve essere messo all'altezza delle nuove esigenze sotto i diversi aspetti, tra loro strettamente correlati, di una miglior organizzazione, dell'affinamento degli strumenti di analisi, di una più trasparente e mirata selezione del personale, di una più chiara individuazione dei diversi livelli di responsabilità politica ed amministrativa, anche in ordine all'impiego corretto ed efficace delle risorse finanziarie;

impegna il Governo

a predisporre con urgenza, indicandone al Parlamento obiettivi, tempi e modalità, un progetto organico di riforma del sistema di informazione e sicurezza che consenta di rendere più efficienti ed efficaci i servizi di sicurezza, prevedendo in particolare in tale contesto un ampliamento delle facoltà del Comitato parlamentare di controllo, di acquisire maggiori informazioni sul funzionamento dei servizi;

a rivedere il sistema di raccolta delle informazioni e di conservazione delle stesse, in un quadro di raccordo coordinato tra le forze di polizia;

a predisporre un regolamento di attuazione che disciplini il reclutamento del personale riconducendo ad un unico testo normativo le regole ora contenute in una pluralità di atti;

a uniformare al più appropriato livello regolamentare il rango delle fonti che oggi disciplinano la intera materia.

(6-00033) « Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Carmelo Carrara ».

PROGETTO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DEGLI ENTI CONFERENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 1990, N. 356, E DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE BANCARIA (3194-386-3137)

(A.C. 3194 — sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

esaminato il testo del disegno di legge n. 3194, recante « delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria »;

rilevato che tra principi e i criteri direttivi determinati ai fini dell'esercizio della delega, quelli riferiti al regime civilistico e contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge, non tengono conto della mutata natura giuridica degli enti cosiddetti conferenti alla luce soprattutto della progressiva separazione fra questi ultimi e le imprese bancarie conferitarie;

rilevato, altresì, che proprio in esito a tale progressiva separazione gli enti conferenti, vengono a trovarsi nei confronti dell'azienda bancaria, in posizione di meri detentori di azioni societarie e quindi di soggetti che si limitano a trarre i proventi correlati alla partecipazione da utilizzare per il perseguimento dei fini istituzionali;

considerato, quindi, che, in seguito a tale processo di separazione, l'attuale condizione giuridica degli enti conferenti non può che essere ricondotta, anche sulla scorta dei criteri adottati dalla giurisprudenza in materia, a quella di veri e propri enti privati;

considerato, inoltre, che tale natura non può che giustificare appieno il regime giuridico di diritto comune proprio delle fondazioni e delle associazioni contemplate dal codice civile tanto più allorché si ponga mente all'analoga distinzione tra casse-fondazioni e casse-associazioni che ha caratterizzato l'istituzione di diverse imprese bancarie ora conferite in separate società per azioni;

ricordato che l'articolo 2 del disegno di legge in esame è volto ad introdurre disposizioni dirette a limitare la scelta circa gli scopi perseguibili da parte degli enti conferenti, con ciò ponendosi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, attesa la ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento riservata a questi ultimi rispetto agli altri enti privati, i quali detengono partecipazioni bancarie versando, quindi, in analoga situazione e che risultano sottoposti alla disciplina prevista dal codice civile;

ricordato, inoltre, che il richiamato articolo 2 tende ad introdurre disposizioni volte ad imporre agli enti conferenti la devoluzione di una parte di reddito — non inferiore ad un limite autoritariamente disciplinato — al perseguimento di alcuni fini predeterminati da altra disposizione ivi prevista indicante settori specifici di attività, con ciò ponendosi in contrasto sia con il richiamato articolo 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento sia con gli articoli 2 (tutela dei diritti inviolabili delle formazioni sociali) e 18 (tutela della libertà di associazione) posto che l'intervento legislativo verrebbe a sovrapporsi alla volontà dei fondatori (casse-fondazioni) o ad incidere pesantemente sulla libertà di scelta degli associati (casse-

associazioni) risolvendosi in un'illegittima compressione del principio di autonomia statutaria costituzionalmente garantita;

ravvisata, ancora, nell'articolo 2 del disegno di legge in questione, l'esistenza di disposizioni dirette ad introdurre norme di legge volte ad incidere profondamente nella gestione degli enti conferenti limitandone la libertà di scelta circa l'utilizzo, in tutto o in parte, del reddito assicurato dal patrimonio amministrativo in violazione dei richiamati articoli 2, 3 e 18 della Carta costituzionale nonché in contrasto con l'articolo 42 della stessa posto che i precetti suggeriti finiscono inevitabilmente per incidere irragionevolmente non solo sull'autonomia gestionale dell'ente, ma addirittura in ordine alla facoltà di disposizione del proprio patrimonio;

ravvisate, poi, sempre nell'articolo 2 del ricordato disegno di legge, alcune disposizioni dirette a favorire l'inserimento di norme di legge destinate ad imporre ingiustificati obblighi contabili rispetto ad altri enti privati di analoga natura con irragionevole disparità di trattamento in violazione dell'articolo 3 della Costituzione nonché dirette ad incidere, in contrasto anche con gli articoli 2 e 18 della medesima, sulla libertà di associazione, imponendo, da un lato, la previsione di specifici organi e, dall'altro, la presenza di « rappresentanti » indipendentemente dalle previsioni statutarie e dalla volontà degli associati in alcuni casi rappresentata dall'assemblea dei medesimi;

ravvisata, infine, nell'articolo 2 del disegno di legge l'ulteriore presenza di principi e criteri volti all'inserimento nell'ordinamento vigente di norme tese a sottoporre ad un'autorità di vigilanza l'attività degli enti conferenti non solo sotto il profilo di stretta legittimità, come previsto da vigenti disposizioni del codice civile per le associazioni e le fondazioni, ma anche in relazione a criteri di gestione ed amministrazione riservati all'autonomia organizzativa di questi ultimi, con ciò determinando un'irragionevole ulteriore disparità di trattamento, oltre che una lesione dei principi garantiti dagli articoli 2 e 18 della Costituzione ancor più palesi perché imposti in adeguamento degli statuti da una norma di chiusura che obbliga ad un tanto entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati;

ritenuto, quindi, che l'articolo 2 del disegno di legge in questione, di fondamentale importanza per l'intero progetto relativo alla nuova disciplina degli enti conferenti, sia in aperto contrasto con gli articoli 2, 3, 18 e 42 della Costituzione in forza delle argomentazioni esposte

delibera

che l'anzidetta materia non abbia a discutersi.

(n. 1) « Contento, Armani, Armaroli, Berselli, Landi, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Pezzoli, Rasi ».